

**REGOLAMENTO**  
**DELL'ASSOCIAZIONE**  
**ESU EDA ITALY**

<b>INDICE</b>	<b>pagina</b>	<b>1</b>
1. Sede e settore di attività		2
2. Scopi		2
3. Risorse per la realizzazione degli scopi associativi		3
4. Tipi di adesione		3
5. Diventare soci		4
6. Cessazione qualità socio		4
7. Diritti e doveri dei membri		5
8. Gli organismi dell' Associazione		5
9. L'Assemblea Generale		5
10. Ambito di applicazione delle funzioni dell'Assemblea Generale		7
11. Il Consiglio Direttivo		8
12. Ambito di applicazione delle funzioni del Consiglio Direttivo		9
13. Presidente e Vicepresidente		10
14. Segretario e Tesoriere		10
15. Il Collegio Arbitrale		11
16. Scioglimento dell'Associazione		12

## **1.Sede e settore di attività**

**1.1** L'Associazione è denominata: "ESU EDA ITALY".

**1.2** L'Associazione ha sede a Romano di Lombardia (Bergamo). La sua attività non ha limitazioni di zona.

**1.3** È possibile per l'associazione entrare a far parte di altre associazioni.

**1.4** L'Associazione sarà registrata nel Registro delle associazioni.

## **2. Scopi**

**2.1** L'Associazione non ha scopo di lucro.

**2.2** L'Associazione ha i seguenti compiti:

**2.2.1** la promozione degli interessi dei suoi associati;

**2.2.2** l'organizzazione di eventi;

**2.2.3** la realizzazione di attività di ricerca;

**2.2.4** il reciproco scambio di esperienze;

**2.2.5** la tutela dei comuni interessi nei confronti dei legislatori, enti, altre organizzazioni, e di terzi;

**2.2.6** la creazione di norme tecniche, così come la messa a disposizione di professionisti e consulenza legale ai singoli membri;

**2.2.7** la promozione dello sviluppo tecnologico nel settore dei fustellifici.

### **3. Realizzazione degli scopi associativi**

Gli scopi associativi dovrebbero essere realizzati mediante:

**3.1** conferenze e incontri, pubblicazione di una newsletter, scambio di informazioni sugli sviluppi tecnologici e le possibilità di vendita, la rappresentanza di interessi mirati alle istituzioni.

**3.2** Le necessarie risorse materiali dovrebbero essere acquisite mediante quote associative e contributi di ammissione, proventi di eventi, sovvenzioni, donazioni, lasciti, ed altri stanziamenti.

**3.3** L'importo della quota di ammissione e quello della quota associativa annuale, è fissato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Se l'Associazione necessita di finanziamenti imprevisti, l'Assemblea può decidere il versamento di contributi straordinari.

**3.4** Le risorse dell'Associazione possono essere utilizzate solo per scopi che sono in conformità con il suo regolamento. I membri non ricevono alcun rimborso per le quote versate; non sono previsti rimborsi per spese che siano estranee alle finalità della Associazione, in ogni caso i rimborsi saranno ammessi solo se gli importi richiesti saranno adeguatamente documentati. I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto ad un adeguato rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico conferito, che dovrà essere quantificato ed approvato dal Consiglio stesso.

### **4. Tipi di adesione**

**4.1** I membri dell'Associazione sono soci fondatori, ordinari, sostenitori ed onorari.

**4.2** I soci fondatori sono tutti coloro che partecipano all'atto costitutivo, i soci ordinari sono quelli che aderiscono volontariamente versando la quota associativa. I soci sostenitori potranno essere imprese che svolgono attività di appoggio ai fustellifici (fornitori di attrezzature e macchine, materiali e servizi per fustellifici) o attività comunque non in contrasto con gli scopi perseguiti dall'associazione. I soci onorari

sono tutti coloro ai quali l'Assemblea riconosca tale qualifica per particolari meriti. I soci sostenitori sono obbligati al pagamento di quote associative e contributi e hanno diritto di voto. I soci onorari non sono obbligati al pagamento di quote associative e contributi, né hanno diritto di voto. In linea di massima i clienti dei fustellifici non possono essere accettati come soci. I soci fondatori, ordinari e sostenitori hanno pari diritti e doveri. Essi hanno diritto di partecipare all'Assemblea ed hanno diritto ad un voto in seno alla medesima.

## **5. Diventare soci**

**5.1** Si entra far parte dell'associazione come soci ordinari o sostenitori presentando domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, che deve comunicare la propria decisione entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, senza obbligo di indicarne le motivazioni. In caso di rifiuto è previsto ricorso da presentare entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione all'Assemblea che lo discute e delibera nella prima successiva riunione .

## **6. Cessazione qualità di socio**

**6.1** L'appartenenza all'Associazione cessa con la morte della persona fisica e con la cessazione dell'attività e/o la perdita della personalità giuridica per le persone giuridiche. Comporta altresì cessazione della qualità di socio l'ammissione a procedura fallimentare o concorsuale in genere, nonché l'espulsione, il mancato pagamento delle quote associative o le dimissioni.

**6.3** L'obbligo di pagare le quote di iscrizione e di ammissione dovute, resta inalterato anche in caso di dimissioni o espulsione dall'Associazione. I membri che si sono dimessi o sono stati espulsi, non hanno diritto al rimborso delle quote di iscrizione o di altri contributi già versati.

**6.4** L'espulsione di un membro dall' Associazione può anche essere richiesta dal Consiglio Direttivo a causa di una grave violazione dei doveri verso gli altri membri o a causa di comportamento disdicevole. La decisione spetta all'Assemblea. Dal momento della contestazione e sino a quando viene presa una decisione i diritti di socio sono sospesi. I Soci Fondatori possono essere espulsi solo con decisione

dell'Assemblea assunta con una maggioranza di due terzi.

**6.5** L'espulsione di un Socio Onorario può essere decisa dalla Assemblea, su richiesta, del Consiglio Direttivo per i motivi specificati in 6.4.

## **7. Diritti e doveri dei membri**

**7.1** I soci hanno il diritto di partecipare a tutti gli eventi dell'Associazione e di utilizzare le strutture rese disponibili dall'Associazione.

**7.2** La qualità di socio non è trasferibile.

**7.3** Tutti i soci fondatori, ordinari e sostenitori sono titolari del diritto di voto attivo e passivo in Assemblea. Ogni socio dispone di un voto.

**7.4** I soci sono obbligati a perseguire gli interessi dell'Associazione secondo le loro capacità e ad astenersi da qualsiasi azione che potrebbe essere dannosa per il prestigio e la finalità della stessa. Essi devono rispettare le regole dell'Associazione e le risoluzioni degli organismi associativi.

**7.5** I soci ordinari e sostenitori sono obbligati a pagare le quote di iscrizione e associazione per come sono state decise, in termini di tempo e di importo, dall'Assemblea. I soci onorari non pagano alcuna quota associativa.

## **8. Gli organismi dell'Associazione**

Gli organismi dell'Associazione sono l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e se nominati i componenti del Collegio Arbitrale.

## **9. L'assemblea**

**9.1** L'Assemblea è l'organismo supremo dell'Associazione. L'Assemblea Generale

ordinaria si svolge una volta l'anno, entro il 30 Giugno.

**9.2** L'Assemblea può essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci con diritto di voto. L'Assemblea deve tenersi entro dieci settimane dalla richiesta.

**9.3** Tutti i soci devono ricevere la convocazione per l'Assemblea, almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione, a mezzo posta elettronica certificata, con l'indicazione dell'ordine del giorno. La riunione sarà convocata dal Consiglio Direttivo.

**9.4** Le proposte di aggiungere nuovi argomenti all'ordine del giorno devono essere presentate al Consiglio Direttivo in forma scritta e ben motivata, almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'Assemblea, a mezzo posta elettronica certificata. Il Consiglio Direttivo trasmette copia di tutte le proposte di aggiornamento all'ordine del giorno ricevute, a tutti i membri dell'Associazione, tempestivamente dopo la loro ricezione. L'Assemblea prima dell'inizio della discussione sui punti già all'ordine del giorno deve deliberare sulla eventuale aggiunta degli ulteriori argomenti trasmessi dal Consiglio Direttivo .

**9.6** Tutti i soci hanno il diritto di partecipare all'Assemblea. I soci fondatori, ordinari e sostenitori dispongono di un voto ciascuno. Le persone giuridiche possono essere rappresentate da un soggetto delegato per iscritto. E' consentito ai soci di dare delega ad altri soci, purché non siano componenti del Consiglio Direttivo, ma nessuno potrà avere più di una delega.

**9.7** L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio, sulle modifiche dello Statuto, sull'approvazione e sulle modifiche dell'eventuale regolamento interno e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o Statuto.

**9.8** L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se ne ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

**9.9** Tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi comprese quelle concernenti la modifica dello Statuto, sono prese in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e a maggioranza di voti degli intervenuti.

In seconda convocazione, le suddette deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e prese a maggioranza di voti dei presenti, anche se concernenti la modifica dello Statuto.

## **10. Ambito di applicazione delle funzioni dell'Assemblea Generale**

**10.1** Tutti i compiti che non sono espressamente assegnati a un altro organismo dell'associazione sono riservati all'Assemblea.

**10.2** I seguenti compiti sono riservati, in particolare, all'Assemblea:

**10.2.1** approvazione dei conti consuntivi e preventivi di esercizio;

**10.2.2** elezione, nomina, e rimozione dei membri del Consiglio Direttivo;

**10.2.3** definizione dell'ammontare delle quote annuali e di iscrizione;

**10.2.4** conferimento della carica di socio onorario,

**10.2.5** adozione di risoluzioni o emendamenti riguardanti il Regolamento dell'Associazione;

**10.2.6** scioglimento volontario dell'Associazione,

**10.2.7** decisione su reclami presentati dai soci per espulsione,

**10.2.8** decisione di partecipare ad altre associazioni.

## **11. Il Consiglio Direttivo**

**11.1** Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri variabile da 3 a 9, fra i quali un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere . I membri del Consiglio Direttivo possono essere solo i soggetti che ricoprono all'interno delle imprese associate cariche amministrative (quali amministratori unici, componenti del C.d.A., collaboratori delegati, oltre che titolari di imprese individuali).

**11.2** Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea.

**11.3** Il Consiglio dura in carica per tre (3) anni dalla nomina.

**11.4** Gli incontri del Consiglio Direttivo saranno convocati per iscritto dal Presidente.

**11.5** Il Consiglio Direttivo è validamente convocato con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione delibera con la presenza di almeno tre consiglieri e decide a maggioranza dei presenti.

**11.6** Il Consiglio Direttivo può anche adottare le sue risoluzioni in forma scritta, senza la presenza effettiva e contestuale dei suoi membri, a condizione che tutti i membri del Consiglio siano d'accordo. Il Presidente è tenuto a documentare e firmare le risoluzioni prese con questa forma, per mezzo di un memorandum.

**11.7** Oltre che per morte e per scadenza del mandato, la carica di membro del Consiglio Direttivo viene meno per rimozione e dimissioni. L'Assemblea può, in qualsiasi momento rimuovere l'intero Consiglio Direttivo o i singoli membri dello stesso. La rimozione diventa effettiva dopo la nomina del nuovo Consiglio Direttivo o del nuovo membro, salvo il caso di rimozione immediata dovuta a gravi motivi che dovranno essere indicati nella risoluzione di rimozione.

**11.9** I membri del Consiglio Direttivo possono, in qualsiasi momento rassegnare le loro dimissioni per iscritto. La dichiarazione di dimissioni deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo e, in caso di dimissioni di tutto il Consiglio direttivo,



all'Assemblea. Le dimissioni saranno effettive a partire dalla prima elezione utile (art. 11.10).

**11.10** In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione sino alla convocazione della prima Assemblea successiva, che deciderà sulla nomina. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Salvo diversa disposizione dello Statuto o dell'Assemblea, gli amministratori così nominati decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

## **12. Ambito di applicazione delle funzioni del Consiglio Direttivo**

**12.1** Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni.

**12.2** Il Presidente ed in sua assenza il Vicepresidente hanno la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

**12.3** Le seguenti materie, in particolare, rientrano nell'ambito delle sue competenze:

**12.3.1** predisposizione del Regolamento per il funzionamento dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;

**12.3.2** vaglio sull'ammissione/esclusione dei candidati soci e sull'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci che violino le norme dello Statuto e del Regolamento.

**12.3.3** quantificazione del contributo di iscrizione e della quota associativa da proporre all'Assemblea;

**12.3.4** predisposizione di un rendiconto economico e finanziario consuntivo e

preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

**12.3.5** formazione di proposte per l'Assemblea che abbiano ad oggetto gli obiettivi e le attività dell'Associazione;

**12.3.6** attuazione delle risoluzioni dell'Assemblea.

### **13. Presidente e Vicepresidente**

**13.1.** Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

**13.2.** Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

**13.3.** Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

**13.4.** Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

**13.5.** Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

### **14. Segretario e Tesoriere**

**14.1** Spetta al Segretario redigere i verbali dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo o a persona delegata dal Presidente.

**14.2** Al Tesoriere è demandata la responsabilità delle operazioni di pagamento e di incasso. A tal fine può essergli conferita delega ad adoperare nei conti correnti intestati alla società.

**14.3** La carica di Segretario e Tesoriere possono essere cumulate.

## **15. Il Collegio Arbitrale**

**15.1** Il Collegio Arbitrale interno all'Associazione è competente per risolvere tutte le controversie relative all'interpretazione e all'applicazione dello statuto e quelle relative al rapporto tra i soci e l'associazione o i soci tra loro.

**15.2** Il Collegio Arbitrale è composto da 3 (tre) persone, di cui almeno 2 (due) persone sono soci fondatori od ordinari o, per le persone giuridiche, sono i rappresentanti di questi. Ciascuna delle parti in causa nominerà, con convocazione fatta al Consiglio, il proprio arbitro scelto tra i soggetti di cui sopra. I 2 (due) arbitri così nominati provvederanno, entro 10 (dieci) giorni dall'ultima nomina, a designare il terzo arbitro che avrà le funzioni di Presidente del Collegio. Il Presidente può essere scelto anche tra soggetti che non siano soci ed, ove la sua designazione non sia fatta nel termine sopra indicato, i 2 (due) arbitri già nominati dovranno fare istanza al Presidente del Tribunale competente affinché provveda alla nomina.

**15.3** Ove le parti in lite siano più di 2 (due), ciascuna avrà diritto di nominare un arbitro e, nel caso il collegio risulti composto da un numero pari di membri, il Consiglio nominerà un altro componente del Collegio, scelto fra soggetti estranei all'Associazione.

**15.4** I membri del Collegio Arbitrale esercitano il loro ufficio sulla base di un onorario determinato dal medesimo Collegio.

**15.5** Il Collegio Arbitrale giunge alla sua decisione, in presenza di tutti i suoi membri a maggioranza semplice dei voti. Esso decide secondo le regole dell'arbitrato rituale previste dal codice di procedura civile. Le sue decisioni sono definitive per l'Associazione.

## **16. Scioglimento dell'Associazione**

**16.1** La decisione di sciogliere l'Associazione è deliberata dall'Assemblea convocata per questo scopo e con una maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

**16.2** L'Assemblea decide anche sulla liquidazione. In particolare, procede alla nomina di uno o più Liquidatori. Il patrimonio dell'associazione dovrà essere devoluto in conformità a quanto deliberato. Ove l'Assemblea non deliberi, provvederà l'autorità governativa.

**16.3** Se l'Associazione è sciolta, o se gli scopi prescelti dall'Associazione cessano di esistere, le rimanenti risorse, per quanto è possibile e consentito, dovrebbero spettare ad un'organizzazione che persegua gli stessi scopi non-profit, o ad una organizzazione senza scopo di lucro i cui scopi siano simili a quelli perseguiti dall'Associazione. Se questo non è possibile, allora i beni dell'Associazione devono essere assegnati a uno scopo caritatevole. In ogni caso, i soci non sono ammessi a beneficiare di tali beni.

**16.4** Sarà l'ultimo Consiglio Direttivo dell'Associazione ad annunciare pubblicamente lo scioglimento dell'Associazione e/o la revoca della capacità giuridica entro le quattro settimane successive la decisione, mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Al Consiglio spetterà altresì di dare comunicazione della messa in liquidazione agli eventuali creditori.

Il presente regolamento è stato modificato all'unanimità dei voti in occasione dell'Assemblea del 5 giugno 2015 .

Il Presidente uscente

Marco Siepi

Il Presidente eletto

Giambattista Franco